

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**CLIENTI IMPRESE**

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di *"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"* adottato il 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) *"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti"* e a quanto previsto dal Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 *"Codice del Consumo"* e s.m.i., per quanto di competenza.

Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della Clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di BluOrange Srl, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del Mediatore www.bluorange.net.

Le informazioni pubblicizzate in questo Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE

BluOrange Srl, con sede legale in Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02798370132, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Como con il n. CO-279519, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), al n. M210 del 19/03/2013, capitale sociale € 120.000 i.v., Telefono +39 031 700950, E-mail info@bluorange.net, PEC cantubluorange@pec.it, Sito Internet www.bluorange.net, Assicurazione per i rischi professionali con Lloyd's Insurance Company S.A.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>

Sezione I.I – INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e nome _____ e-mail _____,
telefono _____ svolge per conto di BluOrange Srl, attività di contatto con il pubblico con rapporto di Collaboratore/Dipendente ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM, all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>, nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente, nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il Mediatore Creditizio può svolgere l'attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale.
- L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori.
- La mediazione creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai Clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'Intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.
- Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari o dal Cliente.
- L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari. Pertanto, il Mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione/erogazione del finanziamento richiesto.
- Il Mediatore Creditizio può operare:

A) "In convenzione" con Banche e Intermediari Finanziari sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, al Cliente dovranno essere consegnati: il Foglio Informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;

B) "Fuori convenzione" con Banche e Intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il Foglio Informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e, se prevista, la Guida.

BluOrange Srl opera in convenzione con le seguenti Banche / Intermediari Finanziari:

Denominazione	Sito Internet
Artigiancassa S.p.A.	www.artigiancassa.it
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	www.bnl.it
Banca Ifis S.p.A.	www.bancaifis.it
Clessidra Factoring S.p.A.	www.clessidrafactoring.it
Microcredito di Impresa S.p.A.	www.microcreditoimpresa.it
PerMicro S.p.A.	www.permicro.it
Banca AideXa S.p.A.	www.aidexa.it

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione e in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul Cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

La "provvigione" (compenso spettante al Mediatore Creditizio), calcolata su importo deliberato dal soggetto finanziatore determinata dalle parti nel Contratto di mediazione creditizia e sarà dovuta dal Cliente a BluOrange Srl, in via di principio, all'atto di approvazione del finanziamento da parte dell'Intermediario Finanziario erogante.

Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili:

Tipologia di finanziamento	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Mutui Ipotecari a Consumatori	5,00%
Mutui chirografari impresa	5,00%
Mutui ipotecari impresa	5,00%
Fido di cassa e smobilizzo	5,00%
Garanzie consortili	5,00%
Altri finanziamenti	5,00%
Spese documentate	Fino ad un massimo di € 500,00
Penali	75 % della provvigione di Mediazione concordata tra le parti calcolata sul capitale richiesto

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del Cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

La medesima provvigione sarà comunque dovuta dal Cliente anche nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario.

BluOrange Srl potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di credito. Qualora l'importo non fosse noto al momento della consegna del presente Foglio Informativo, il Cliente riceverà comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento e, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato - PIES" che gli sarà messo a disposizione dalla Banca e/o dall'Intermediario Finanziario.

L'eventuale provvigione che BluOrange Srl dovesse percepire dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della Banca o della società finanziaria prescelta, le eventuali spese notarili e le imposte relative al finanziamento, rinvenibili nei Fogli Informativi del soggetto

erogante per il prodotto finanziario oggetto di mediazione creditizia o previsti per tipologia di finanziamento anche se non specificatamente indicati ed applicati da soggetti terzi o erariali.

Sezione IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.

Durata e modalità di conferimento e di esecuzione del Contratto di Mediazione Creditizia. L'incarico viene conferito dal Cliente al Mediatore Creditizio per iscritto attraverso il "mandato di mediazione" e sarà svolto con una delle seguenti modalità:

- a) In esclusiva - In tal caso il Cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento, né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi;
- b) Non in esclusiva - In tal caso, il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il finanziamento sia personalmente, sia incaricando altri mediatori creditizi, impegnandosi però a rimborsare al Mediatore Creditizio le spese sostenute e documentate in esecuzione del presente Contratto, sino ad un ammontare massimo indicato nel presente Foglio Informativo.

Per tutta la validità del Contratto di Mediazione Creditizia, l'incarico potrà essere:

- Revocabile: il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico durante la durata dell'incarico di mediazione con 30 giorni di preavviso, attraverso raccomandata A.R. o PEC, fatto salvo che il Cliente abbia già ottenuto una delibera (anche subordinata) da parte del soggetto finanziatore per mezzo dell'intervento del Mediatore Creditizio;
- Non revocabile: il Cliente non ha la facoltà di revocare l'incarico di mediazione per tutta la durata dello stesso.

Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine e, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto di contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al Mediatore Creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del Mediatore Creditizio, successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del Cliente verso il Mediatore stesso per l'attività di mediazione creditizia prestata.

Risoluzione del contratto e penali. Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi: a) il Cliente non comunichi o non consegni i dati e/o i documenti richiesti dal Mediatore, (b) il Cliente comunichi dati falsi, o consegni documenti contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non avere in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) il Cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) il Cliente rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute opportunamente documentate e una penale nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'art. 1382 del Codice Civile.

Diritti del Cliente. Prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, il Cliente ha diritto di:

- 1) Acquisire e prendere visione di Copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, disponibile presso ciascun locale di BluOrange Srl aperto al pubblico, su supporto cartaceo o durevole e di averne accesso anche attraverso il sito internet ufficiale, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi previsti dalla normativa antiusura e le Guide di Banca d'Italia, se previste. Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la Copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- 2) Ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia, idonea per la stipula con incluso il documento di sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- 3) Ricevere copia del Contratto di Mediazione Creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
- 4) Recedere dal Contratto di Mediazione Creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto.

Obblighi del Cliente. È fatto obbligo al Cliente di:

- 1) Fornire a BluOrange Srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale che possano incidere sulla propria capacità di adempiere alle obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- 2) Fornire dati veritieri, completi e aggiornati;
- 3) Dichiarare l'esistenza di posizioni finanziarie critiche (quali eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, segnalazioni come cattivo pagatore nelle Banche Dati a cui

hanno accesso gli enti eroganti), o di posizioni giudiziarie critiche (quali protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali, penali pendenti, procedure esecutive in corso);

4) Non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo di:

- 1) Mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- 2) Fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- 3) Conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- 4) Rispettare il segreto professionale;
- 5) Provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del Contratto di Mediazione Creditizia è esclusivamente competente il Foro di Como.

Sezione V – RECLAMI e MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al Contratto di Mediazione Creditizia sottoscritto.

Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo:

BluOrange Srl - Ufficio Reclami Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO) o tramite posta elettronica all'indirizzo info@bluorange.net o tramite PEC cantublorange@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- *nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente*
- *data del Contratto di Mediazione*
- *riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto*
- *motivazione del reclamo*
- *richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio*

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del Mediatore Creditizio, nella sezione "reclami".

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il Mediatore Creditizio.

Sezione VI – DEFINIZIONI

- **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari Finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio
- **Consumatore.** Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali.** Il "contratto a distanza" è concluso tra il Mediatore e il Consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il Mediatore e il Cliente: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.
- **Finanziamento.** Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno, (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vii) factoring ecc.
- **Incarico di Mediazione.** Contratto di Mediazione stipulato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente.
- **Intermediari Finanziari.** Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.

- **ISC.** L'Indicatore Sintetico di Costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Locale aperto al pubblico.** Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **OAM.** Organismo per l'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.
- **Offerta fuori sede.** Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento di operazioni e servizi bancari e finanziari, svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.
- **Penale.** Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- **Provvigione.** Compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento.
- **Servizi accessori.** Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **TAEG.** Tasso Annuo Effettivo Globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **Tecniche di comunicazione a distanza.** Le tecniche di contatto con il Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- **TEGM.** Tasso Effettivo Globale Medio - Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.